

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 2019
Scadenza versamento in acconto (17/06/2019)**Avviso**

Il **17 giugno 2019 (N.B.: il 16 giugno cade di domenica)** scade il termine per il versamento dell'acconto della TASI. L'**acconto**, per le sole fattispecie imponibili, è pari alla metà del tributo dovuto per l'anno in corso, calcolato applicando, alla base imponibile IMU, le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente di seguito riportate¹:

Tipologia	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9)	1 ‰
Abitazione principale e relative pertinenze	ESENTE
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	1 ‰
Abitazioni tenute a disposizione	1 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 ‰
Beni-merce	1 ‰
Unità immobiliari possedute da soggetti italiani residenti all'estero	1 ‰
Terreni agricoli	ESENTE
Altri immobili	1 ‰
Detrazione per abitazione principale di lusso e pertinenze	50,00€

La TASI non è dovuta per importi annui inferiori a €. 5,00, resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, **entro il 17 giugno**, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso². Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

Chi deve pagare

La TASI deve essere pagata:

- per il 90% dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale, o i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- per il 10% dagli utilizzatori degli immobili.

In caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento. Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 c. 14 della L. 208/2015, a decorrere dall'anno 2016 la TASI NON SI APPLICA ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI e pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Come pagare

Il versamento del tributo può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (**A125**) mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati utilizzando i seguenti codici tributo:

3958 – TASI su abitazione principale e pertinenze

3960 – TASI su aree fabbricabili

3959 – TASI su fabbricati rurali strumentali

3961 – TASI su altri fabbricati

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito www.comune.alba-adriatica.te.it

¹ Si veda la delibera di Consiglio comunale n. 5 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni per l'anno 2018.

² Si veda la delibera di Consiglio comunale n. 14 del 30/03/2019 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni per l'anno 2019